



ORDINANZA
N. 54 del 30-04-2020

Oggetto: DPCM 26/04/2020: RIAPERTURA DEL "PARCO VALLE DEL MENAGO" DAL 4 MAGGIO 2020 E CONFERMA DELLA CHIUSURA DELLE AREE VERDI COMUNALI ATTREZZATE CON GIOCHI PER BAMBINI

IL SINDACO

Visto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato che il livello dell'epidemia da Sars coV-2 - COVID 19 - ha raggiunto il livello di pandemia globale;

VISTI

- il DPCM 08/03/2020;
- il DPCM 09/03/2020;
- il DPCM 11/03/2020;
- il DPCM 22/03/2020;
- il DPCM 01/04/2020;
- il DPCM 10/04/2020;
- il DPCM 26/04/2020;

Vista la propria precedente ordinanza n. 44 del 12/04/2020 con la quale è stata disposta la chiusura e il divieto di accesso al pubblico:

- a tutte le aree verdi comunali e parchi pubblici presenti o sul territorio del Comune di Bovolone, compresi parchi pubblici con aree attrezzate a giochi per bambini e Centri Contradali;
- alle aree cani;
- alle aree cimiteriali al di fuori di celebrazioni funebri;
- degli uffici Comunali;

fino al 3 maggio 2020;

Dato atto che le aree cimiteriali sono state riaperte al pubblico da lunedì 27 aprile 2020;

Visto il **DPCM del 26/04/2020** che, oltre alle misure restrittive relative agli spostamenti delle persone prevede fino al 17 maggio 2020:

- o il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

- l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; **le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse**;
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 24/04/2020 che prevede:

- la possibilità di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- la conferma, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico in cui si trovano persone in relazione ad attività ammesse l'obbligo di tutte le persone di rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le disposizioni speciali più restrittive già adottate;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 24/04/2020 che consente lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante;

Ritenuto, in osservanza delle norme sopra indicate, di procedere all'apertura al pubblico del Parco "Valle del Menago", ad esclusione dell'area pic nic e dell'area attrezzata con giochi per bambini che dovrà essere delimitata da apposita segnaletica a cura del gestore e subordinando l'ingresso al parco alle persone munite di mascherina, guanti o liquido igienizzante per le mani;

Ritenuto di confermare la chiusura dei parchi giochi attrezzati per bambini in quanto non è possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro e la sanificazione dei giochi dopo ciascun utilizzo;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici del territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti ed inoltre di emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti;

Visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale

ORDINA

1 - la chiusura e il divieto di accesso al pubblico, fino al 18 maggio 2020:

a tutte le aree verdi comunali e parchi pubblici presenti o sul territorio del Comune di Bovolone, compresi parchi pubblici con aree attrezzate a giochi per bambini e Centri Contradali ed alle aree cani;

2 – la riapertura al pubblico dal 4 maggio 2020 del Parco "Valle del Menago", con orario di apertura dalle ore 06:00 alle ore 20:00 con le seguenti prescrizioni:

- **divieto di assembramento di persone;**
- **chiusura dell'area pic nic;**
- **chiusura dell'area attrezzata con giochi per bambini che dovrà essere delimitata da apposita segnaletica a cura del gestore;**
- **ingresso consentito alle persone munite di mascherina, guanti o liquido igienizzante per le mani;**

- o **in caso di peggioramento della situazione epidemiologica in ambito comunale ovvero di mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate, si provvederà alla chiusura del parco.**

3 – l'Associazione GEA ONLUS provvederà ad installare idonea cartellonistica agli ingressi del parco;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.Lgs. 33/2016 ed inoltre che venga trasmessa in copia:

- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona;
- Associazione GEA ONLUS;
- al Comando della Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri;

INFORMA

- che la presente ordinanza ha efficacia provvisoria (sino al 18-05-2020), in presenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, salvo diversa e formale disposizione.
- che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla data di notificazione/trasmisione al soggetto interessato o di scadenza della pubblicazione All'Albo Pretorio Comunale, al T.A.R. del Veneto, o entro 120 giorni dalle medesime scadenze, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Sindaco
F.to Mirandola Emilietto

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)